



ALLEGATO A Dgr n. **2773** del **22 SET. 2009** pag. 1/15

Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi

1. LA LEGISLAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO

Il trasporto all'interno del territorio nazionale e comunitario degli animali deve avvenire nel rispetto del benessere animale ai sensi del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (di seguito regolamento).

Tale regolamento:

- modifica:

- la direttiva 1964/432/CEE, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, modificata dalla Dir. 97/12/CE e recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 196/99, in merito al riconoscimento dei centri di raccolta ed ai requisiti dei trasportatori;
- la direttiva 1993/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento e recepita con il D.Lgs. 333/98, per quel che concerne l'uso di pungoli a scarica elettrica;
- il regolamento (CE) n. 1255/97, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta.

- abroga:

- la direttiva 1991/628/CEE del Consiglio e successive integrazioni e modificazioni, recepite con i DD.LLggss. 532/92 e 388/98, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto;
- il regolamento (CE) 411/1998, che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi superiori alle 8 ore.

Quando non altrimenti specificato da apposito atto normativo, il mancato rispetto di quanto determinato nel presente documento sarà considerato come inosservanza dei principi espressi nell'articolo 3 del regolamento.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento, che è in applicazione dal 05 gennaio 2007:

- si applica **al trasporto di tutti i vertebrati vivi** all'interno del territorio comunitario, compresi i controlli specifici sulle partite che entrano nel territorio doganale della comunità o che ne escono;
- **non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica** ed al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario.



A tal proposito il Ministero della salute con successive note, ha evidenziato che: *sebbene il concetto di "finalità economica del trasporto" non abbia ancora trovato in ambito europeo una interpretazione univoca tale da poter chiaramente individuare tutte quelle circostanze pratiche del trasporto di animali vivi che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento, si ritiene che il trasporto di animali effettuato per attività hobbistiche, sportive, ludiche, didattico-culturali, non debba ricadere nell'ambito di applicazione.*

L'indicazione fornita a livello nazionale per riuscire a definire un trasporto in relazione con una finalità economica rispetto ad uno escluso dall'ambito di applicazione del regolamento, risulta quindi essere che il primo *deve essere effettuato da persone od enti come attività economicamente prevalente o comunque come attività accessoria dell'attività principale d'impresa*, mentre sono esclusi quei trasporti o quei soggetti che trasportano animali vivi, qualora sia evidente la finalità non lucrativa.

Alla luce di quanto sopra, all'interno delle tipologie di trasporto non ambito di applicazione del regolamento, rientrano, a titolo esemplificativo, i trasporti, quali quelli di uccelli ed altre razze avicole, operati da allevatori amatoriali per raggiungere i luoghi delle manifestazioni sportive o delle esposizioni didattico-culturali divulgative, ancorché nell'ambito delle manifestazioni stesse, possano realizzarsi compravendite occasionali di alcuni soggetti messi in esposizione.

2.1. Casi particolari

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del regolamento ai:

- trasporti effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con propri mezzi di trasporto, laddove circostanze geografiche lo richiedano, per la transumanza stagionale di taluni tipi di animali;
- trasporti effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto, per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda;

si applicano esclusivamente le condizioni generali per il trasporto di animali e le ispezioni e relazioni annuali ad opera delle autorità competenti, previste rispettivamente dagli articoli 3 e 27 del regolamento.

Tali allevatori, intesi come **produttori primari**, devono comunque, ai sensi della legislazione comunitaria e nazionale vigente, essere censiti.

2.2. Equidi

E' altresì opportuno specificare, in merito alla particolarità degli equidi:

- a) ugualmente alle altre specie amatoriali o d'affezione, di cui al precedente paragrafo, è escluso dall'ambito di applicazione del regolamento il trasporto degli equidi non in relazione con un'attività economica, quindi quei trasporti senza fine di lucro che si possono configurare ad esempio in: trasferimento di cavalli tra maneggi, movimentazioni per attività culturali, ludiche e sportive etc...;
- b) appartenendo anche alle specie animali così dette "da reddito", gli allevatori di equidi finalizzati alla produzione di derrate alimentari, che effettuano trasporti dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto, per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda, rientrano nella particolarità dei produttori primari, di cui al precedente paragrafo 2.1;



- c) il trasporto degli equidi in relazione con un'attività economica rientra nell'applicazione del regolamento, e negli obblighi autorizzativi previsti dallo stesso. Tali disposizioni si applicano anche agli equidi registrati, benché per tali trasporti vengano definite specifiche deroghe, tutti gli altri obblighi previsti dal regolamento devono essere osservati senza eccezioni.

Fermo restando quanto sopra indicato in merito all'ambito di applicazione del regolamento, al fine di tutelare il livello di benessere degli animali durante il trasporto, si ritiene opportuno che i principi espressi nell'articolo 3 del regolamento vengano rispettati in tutti i trasporti di animali vivi, indipendentemente dalla finalità economica del viaggio e della specie e categoria animale trasportata.

Quando non altrimenti specificato da apposito atto normativo, il mancato rispetto di quanto determinato nel presente documento sarà considerato come inosservanza dei principi espressi nell'articolo 3 del regolamento.

3. GESTIONE DEI TRASPORTATORI ESCLUSI DAGLI OBBLIGHI AUTORIZZATIVI DEL REG. (CE) 1/2005

Ai sensi dell'art. 2, lettera x, del regolamento il **trasportatore** è qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporta animali per conto proprio o per conto terzi.

L'articolo 5 del regolamento stabilisce che nessuno può affidare mediante contratto o subappaltare il trasporto di animali tranne che a trasportatori autorizzati conformemente all'articolo 10 paragrafo 1 o all'articolo 11, paragrafo 1.

Ai sensi dell'art. 6 punto 1, nessuno può fungere da trasportatore, a meno che non detenga un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 10, paragrafo 1, per lunghi viaggi, dall'articolo 11, paragrafo 1, solo nel caso di trasporti superiori ai 65 km.

Da quanto sopra riportato, si evince che il trasportatore che esegue attività di trasporto tramite contratto o subappalto deve essere sempre autorizzato ai sensi del regolamento, mentre le persone fisiche o giuridiche che effettuano trasporto dei propri animali per percorsi inferiori ai 65 km ed in relazione con attività economiche, non rientrano negli obblighi autorizzativi dello stesso.

Tali trasportatori, come peraltro i produttori primari del precedente paragrafo 2.1, non devono essere autorizzati ai sensi del Reg. (CE) 1/2005, ma rientrano comunque nell'applicazione dei regolamenti del pacchetto igiene nella definizione di Produzione primaria, ovvero: *“produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, alle aziende di macellazione ed in ogni caso di trasporto degli animali”*.

Pertanto, le tipologie soprammenzionate, ai sensi del Reg. (CE) 852/2004, devono già essere **censiti** come **produttori primari** e quindi, nel proprio manuale di buone pratiche, ai sensi dell'Allegato I del sopraccitato regolamento, devono prevedere una particolare sezione dedicata al trasporto degli animali vivi e degli automezzi utilizzati. Questi devono comunque assicurare le condizioni di trasporto previste dai principi espressi all'art. 3 del Reg. (CE) 1/2005 ed avere pavimento e pareti



ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami. Tale manuale viene valutato dal Servizio Veterinario di competenza.

Sarà a cura di ogni operatore del trasporto mantenere a disposizione di eventuali controlli dell'Autorità competente un documento in autodichiarazione che attesti la propria esclusione dall'ambito di applicazione del Reg. (CE) 1/2005 e di trasportare i propri animali come produttore primario.

Tale documento dovrà riportare altresì le generalità dei mezzi utilizzati e la vidimazione, quale presa d'atto, da parte del Servizio Veterinario dell'Az.ULSS presso il quale ha presentato l'autodichiarazione. E' altresì compito dell'operatore del trasporto aggiornare il competente Servizio Veterinario di ogni eventuale variazione, anche inerente ai mezzi di trasporto (vedi Allegato I).

In riferimento ai trasporti di animali **con finalità non in relazione con un'attività economica** identificati nel precedente paragrafo 2, come ad esempio di animali da voliera od equidi trasportati per motivazioni amatoriali, pur non rientrando nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) 1/2005, né nell'obbligo di autorizzazione ai sensi dello stesso, è opportuno che vengano inseriti in un apposito **elenco** presso i Servizi Veterinari dell'Az.ULSS competente, in quanto tali trasporti possono costituire un fattore di rischio per la trasmissione di talune malattie infettive e diffusive del cavallo e per il benessere degli animali.

Per facilitare l'attività di controllo sanitario, si ritiene quindi necessaria la rintracciabilità di tali trasportatori, sia per l'aspetto anagrafico (vedasi ad esempio l'anagrafe equina), che attraverso i sopraccitati elenchi. Questi ultimi riporteranno le dichiarazioni in autocertificazione rilasciate dai trasportatori stessi dove verrà espressamente specificata la natura del trasporto, ovvero "con finalità non in relazione un un'attività economica", e le generalità dei mezzi di trasporto utilizzati, che comunque devono assicurare le condizioni di trasporto previste dai principi espressi all'art. 3 del regolamento ed avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami.

Sarà a cura di ogni operatore del trasporto non in relazione con un'attività economica mantenere a disposizione di eventuali controlli dell'Autorità competente copia della propria autodichiarazione vidimata, quale presa d'atto, dal Servizio Veterinario dell'Az. ULSS presso il quale ha presentato l'autodichiarazione e di aggiornare presso lo stesso ogni eventuale variazione, anche inerente ai mezzi di trasporto (vedi Allegato L).

Per quanto sopra esposto si identificano nel presente documento le seguenti categorie di ambiti in cui rientrano i trasportatori di animali vivi:

- a) autorizzazione ai sensi del Reg. (CE) 1/2005; o
- b) censimento dei "produttori primari che trasportano i propri animali"; o
- c) iscrizione nell'apposito elenco regionale dei "trasportatori non in relazione con un'attività economica".

3.1. Censimento dei "produttori primari che trasportano i propri animali"

I produttori primari che trasportano i propri animali con i propri mezzi di trasporto per distanze inferiori ai 50 km, ovvero le persone fisiche o giuridiche che effettuano trasporti in relazione con attività economiche dei propri animali per percorsi inferiori ai 65 km, in quanto non rientrano rispettivamente nell'ambito di applicazione o negli obblighi autorizzativi del Reg. (CE) 1/2005, devono presentare presso il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente, puntuale domanda compilata in autodichiarazione volta all'iscrizione nell'elenco della Regione del Veneto dei produttori primari che trasportano i propri animali (Allegato I). Il Servizio Veterinario



provvederà ad aggiornare la posizione del produttore primario che ha fatto la domanda nella Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Zootecnica (SIVE) ed ad iscriverlo nell'apposito elenco informatizzato, disponibile nella specifica sezione dedicata ai trasporti, presente nella procedura Gestionale Veterinario (GES-VET) della Regione del Veneto.

3.2. Iscrizione nell'elenco regionale dei "trasportatori di animali non in relazione con un'attività economica"

L'operatore che effettua trasporti di animali non in relazione con una attività economica, così e che quindi non rientra nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) 1/2005, deve presentare presso il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente, puntuale domanda compilata in autodichiarazione volta all'iscrizione nell'elenco della Regione del Veneto dei trasportatori di animali con finalità non in relazione con un'attività economica (Allegato L). Il Servizio Veterinario provvederà ad iscrivere l'operatore del trasporto con finalità non in relazione con un'attività economica in un apposito e distinto elenco informatizzato, disponibile nella procedura GES-VET della Regione del Veneto.

4. AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI AI SENSI DEL REGOLAMENTO

Alla luce di quanto determinato dal regolamento ed in un'ottica di semplificazione di uniformità procedurale, si forniscono le seguenti indicazioni in merito alle modalità di registrazione delle autorizzazioni dei trasportatori ai sensi del regolamento.

Tenuto conto che:

- all'art. 2, lettera w, il regolamento definisce trasporto, il "*movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione*",
- all'art. 18, paragrafo 4, il regolamento prevede che "gli Stati membri possono accordare deroghe alle disposizioni dell'articolo 18 (Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada) alle disposizioni del capo V, paragrafo 1.4, lettera b, e del capo VI dell'Allegato I del regolamento stesso per i mezzi di trasporto su strada in percorsi che raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore";
- per semplificare l'iter procedurale di autorizzazione, i controlli da parte delle Autorità competenti, le procedure informatiche e la corretta identificazione e rintracciabilità della categoria dei trasportatori, si ritiene opportuno che la summenzionata deroga venga considerata nella tipologia autorizzativa Tipo 1;

si rappresenta, pertanto, che le tipologie di autorizzazione al trasportatore vengono distinte in:

- 1 - autorizzazione **Tipo 1 (S)**: per brevi viaggi, ovvero inferiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale;
- 2 - autorizzazione **Tipo 2 (L)**: per lunghi viaggi, ovvero superiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale.



Numerazione delle autorizzazioni

I Servizi Veterinari dell'Az. ULSS di competenza per la sede legale del trasportatore dovranno rilasciare **una autorizzazione, valida 5 anni dalla data di emissione, con numero di autorizzazione** così di seguito codificato:

CE IT TX-050-NNNNNN

dove:

- X assume i valori S o L se l'autorizzazione è rispettivamente di Tipo 1 o Tipo 2;
- 050 corrisponde al codice ISTAT della Regione del Veneto;
- NNNNNN è un progressivo numerico da 000001 a 999999.

Ad esempio:

CE IT TS-050-000001 (per viaggi < 8h o < 12 h in ambito nazionale);

CE IT TL-050-000001 (per viaggi > 8h o > 12 h in ambito nazionale).

Con Nota del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare prot. n. 122.024/50.00.13 del 01 marzo 2008, erano state fornite indicazioni sulla numerazione da attribuire alle autorizzazioni dei trasportatori.

Con successiva nota prot. n. 725.994/50.00.13-60 del 27 dicembre 2007 si è comunicato che è stata resa operativa la specifica sezione di GES-VET "trasporto animali" dove inserire le anagrafiche e stampare i documenti di: autorizzazione al trasportatore, omologazione degli automezzi, certificati di idoneità per conducenti e guardiani.

Da tale data quindi a livello regionale si ha un numeratore automatico per i sopraccitati documenti.

Il Gestionale Veterinario della Regione del Veneto è già stato predisposto in modo che **le nuove autorizzazioni emesse dalla data di approvazione del presente provvedimento seguano la numerazione prevista dal presente provvedimento.**

Si evidenzia che in un'ottica di semplificazione amministrativa, **i documenti rilasciati precedentemente alla data di approvazione del presente provvedimento, secondo le vecchie procedure, saranno ancora validi fino alla naturale data di scadenza.**

Il Gestionale Veterinario della Regione del Veneto rappresenta quindi il registro informatico ufficiale previsto dalla normativa vigente, quale raccolta dei diversi registri ed elenchi, su cui veicolare, e da cui verranno ricavate, tutte le informazioni relative ai trasportatori di animali con finalità non in relazione con un'attività economica, nonché i trasportatori autorizzati ai sensi del Reg. (CE) 1/2005, i mezzi di trasporto omologati ed i conducenti e guardiani certificati; pertanto, **i moduli prodotti attraverso tale sistema non dovranno essere in alcun modo modificati, in quanto già predisposti a soddisfare pienamente le disposizioni normative.**

Tali registri verranno in seguito trasferiti in un banca dati nazionale in corso di istituzione presso il Ministero della Salute.

5. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

Un trasportatore non può fare richiesta di autorizzazione al trasporto a più autorità competenti e/o in più Stati membri. Il trasportatore già autorizzato in uno Stato terzo che ha una rappresentanza con sede legale in un Paese membro deve chiedere l'autorizzazione al trasporto per tale sede legale.



E' responsabilità del trasportatore comunicare al Servizio Veterinario territoriale dal quale è stato autorizzato tutte le variazioni in relazione alle informazioni ed ai documenti presentati all'atto dell'autorizzazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data delle modifiche.

5. 1 - trasporto < 8 ore ai sensi dell'art. 10 del regolamento

Il trasporto di animali **in relazione con un'attività economica**, inferiore alle 8 otto ore:

- ad esclusione dei casi particolari affrontati nel precedente paragrafo 2.1;
- dei propri animali su distanza superiore ai 65 km;

ovvero il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, **in ambito nazionale sino ad un massimo di 12 ore complessive di viaggio** fino al luogo di destinazione finale, solo per gli autoveicoli in possesso di attrezzature per la ventilazione e l'abbeverata degli animali, deve essere autorizzato dal Servizio Veterinario dell'Az. ULSS di competenza per il territorio dove è ubicata la sede legale del trasportatore.

La domanda di autorizzazione dovrà essere in bollo ed il trasportatore (inteso come Legale rappresentante della Ragione sociale, o titolare della ditta individuale) dovrà indicare:

- 1 - le proprie generalità: la ragione sociale, la sede legale ...;
- 2 - l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;
- 3 - le sedi operative dove sono tenuti i camion (qualora diverse dalla sede legale);
- 4 - il numero di autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto di animali (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno);
- 5 - la dichiarazione che si avvale di personale (conducenti e guardiani) adeguatamente formato ed in possesso del certificato di idoneità ai sensi dell'art. 6, punto 5 del regolamento) e di procedure operative sufficienti ed appropriate ai sensi del Reg. (CE) 1/2005;
- 6 - l'indicazione della persona fisica designata come responsabile del trasporto di ogni sede operativa, ed il recapito telefonico per poter essere rintracciato;
- 7 - la dichiarazione che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità possono essere ottenute in qualsiasi momento;
- 8 - la dichiarazione di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa vigente in materia di protezione degli animali nei tre anni precedenti ovvero, qualora ciò sia avvenuto, la dichiarazione che ha preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni;
- 9 - la dichiarazione, sotto forma di *check-list*, che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto degli animali soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005 (1 *check-list* per ogni mezzo di trasporto).

L'autorizzazione è subordinata:

- 1 - al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi e previsti dall'Allegato I, Capo II del regolamento. Questo è dimostrato attraverso l'attività del Servizio veterinario territorialmente competente il quale valuta la *check-list* compilata dal trasportatore ed, a seguito di controllo favorevole del relativo automezzo, la vidima;



- 2 - al possesso dei requisiti che devono avere le autorimesse al fine di garantire operazioni di pulizia e disinfezione regolari comprensivi di idonea procedura scritta;
- 3 - al possesso di dispositivi presso le autorimesse che permettano una efficace raccolta del letame e delle acque reflue di lavaggio dei veicoli, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale in vigore;
- 4 - alla dimostrazione della formazione del personale ed in particolare, attraverso presentazione dei certificati di idoneità validi dei conducenti e dei guardiani, attestanti la loro formazione ai sensi dell'art. 6, punto 5, del regolamento.

Procedura prevista:

- a) Il trasportatore compila la richiesta di autorizzazione al trasporto (Allegato B) ed allega una *check-list* per ogni automezzo (Allegato C), vidimata dal Servizio Veterinario di competenza;
- b) Il veterinario ufficiale competente per la sede legale del trasportatore:
 - verifica la documentazione ed il soddisfacimento dei requisiti previsti per gli automezzi, il personale, le attrezzature e le procedure utilizzate;
 - censisce in SIVE l'autorimessa, con i relativi dati anagrafici;
 - in GES-VET, iscrive e compila i campi dei dati anagrafici relativi al trasportatore ed ai mezzi di trasporto di cui ha ricevuto la *check-list*;
 - stampa la relativa autorizzazione **Tipo 1**, già automaticamente numerata, conformemente al modello riportato nell'Allegato D, e dopo averla firmata e timbrata, la rilascia al trasportatore.

L'autorizzazione viene rilasciata in bollo, ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 1/2005, dal Servizio Veterinario territoriale di competenza per la sede legale, **ha validità di 5 anni** ed è valida per tutti i viaggi < 8h (< 12 h in ambito nazionale), ma non per i lunghi viaggi.

Qualora il trasportatore abbia più sedi operative, e/o sede operativa diversa dalla sede legale, la *check-list* di ogni automezzo viene presentata al Servizio Veterinario di competenza per la relativa sede operativa. In questo caso il Veterinario Ufficiale competente per la sede operativa deve:

- verificare la *check-list* compilata dal trasportatore;
- valutare i requisiti degli automezzi, attraverso il controllo degli stessi;
- vidimare la *check-list*

Il trasportatore allega tale documentazione alla domanda per l'autorizzazione da presentare al Servizio veterinario territoriale di competenza per la sede legale.

In ogni automezzo devono essere sempre presenti, e disponibili per gli eventuali accertamenti da parte dell'Autorità Competente: una copia conforme Tipo 1 del trasportatore e la *check-list* relativa al mezzo di trasporto.

5.2 - trasporto > 8 ore ai sensi dell'art. 11 del regolamento

Il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, superiore alle 8 otto ore (**esclusi i trasporti in ambito nazionale effettuati all'interno di 12 ore**), deve essere autorizzato dal Servizio Veterinario di competenza per il territorio dove è ubicata la sede legale del trasportatore.



La domanda di autorizzazione dovrà essere in bollo ed il trasportatore (inteso come Legale rappresentante della Ragione sociale, o Titolare della ditta individuale) dovrà indicare:

- 1 - le proprie generalità: la ragione sociale, la sede legale ...;
- 2 - l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;
- 3 - le sedi operative dove sono tenuti i camion (qualora diverse dalla sede legale);
- 4 - il numero di autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto di animali (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno), con il relativo numero del certificato di omologazione ai sensi del regolamento Reg. (CE) 1/2005, per quelli utilizzati per i lunghi viaggi;
- la dichiarazione che si avvale di personale (conducenti e guardiani) adeguatamente formato ed in possesso del certificato di idoneità ai sensi dell'art. 6, punto 5 del regolamento) e di procedure operative sufficienti ed appropriate ai sensi del Reg. (CE) 1/2005;
- 6 - l'indicazione della persona fisica designata come responsabile del trasporto di ogni sede operativa, ed il recapito telefonico per poter essere rintracciato;
- 7 - la dichiarazione che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità possono essere ottenute in qualsiasi momento;
- 8 - la dichiarazione di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa vigente in materia di protezione degli animali nei tre anni precedenti ovvero, qualora ciò sia avvenuto, la dichiarazione che ha preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni;
- 9 - la dichiarazione, sotto forma di *check-list*, che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, non utilizzati per i lunghi viaggi, di cui eventualmente si avvale per viaggi < 8 ore, o viaggi < 12 ore in ambito nazionale, soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005 (1 *check-list* per ogni mezzo di trasporto);
- 10 - la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto degli equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina, per i lunghi viaggi soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del Reg. (CE) 1/2005;
- 11 - la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto **esclusivamente di specie diverse** da equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina, per i lunghi viaggi soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005 ed i requisiti aggiuntivi riportati al successivo paragrafo 6.2 del presente documento;
- 12 - la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per i lunghi viaggi per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina usano un sistema di navigazione conforme ai requisiti previsti dall'Allegato I, Capo VI, paragrafo 4, del regolamento.

L'autorizzazione è subordinata:

- 1 - al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi utilizzati per i lunghi viaggi dimostrato dalla presenza dei certificati di omologazione validi per tutti



mezzi di trasporto su strada da usarsi per i lunghi viaggi, rilasciati dal servizio veterinario di competenza;

- 2 - al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi e previsti dall'Allegato I, Capo II del regolamento. Questo è dimostrato attraverso l'attività del Servizio Veterinario territoriale competente il quale valuta la *check-list* compilata dal trasportatore ed, a seguito di controllo favorevole del relativo automezzo, la vidima;
- 3 - al possesso dei requisiti che devono avere le autorimesse al fine di garantire operazioni di pulizia e disinfezione regolari comprensivi di idonea procedura scritta;
- 4 - al possesso di dispositivi presso le autorimesse che permettano una efficace raccolta del letame e delle acque reflue di lavaggio dei veicoli, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale in vigore;
- 5 - alla dimostrazione della formazione del personale ed in particolare, attraverso presentazione dei certificati di idoneità validi dei conducenti e dei guardiani, attestanti la loro formazione ai sensi dell'art. 6, punto 5, del regolamento.
- 6 - alla presenza di dettagli sulle procedure scritte che consentono ai trasportatori di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli che ricadono sotto la propria responsabilità e di contattare i conducenti in questione durante i lunghi viaggi;
- 7 - all'eventuale presenza di procedure scritte di buone pratiche ai sensi del regolamento;
- 8 - alla presenza di piani di emergenza in caso di emergenza.
- 9 - alla presenza di documentazione attestante la conformità del sistema di navigazione al paragrafo paragrafo 4.1, del Capo VI, dell'Allegato I del regolamento.

Procedura prevista:

- a) Il trasportatore compila la richiesta di autorizzazione al trasporto (Allegato G) ed allega i certificati di omologazione degli automezzi che utilizza per i lunghi viaggi (Allegato F) e, nel caso si avvalga anche di mezzi per viaggi inferiori alle 8 ore o inferiori alle 12 in ambito nazionale, anche una *check-list* per ogni automezzo (Allegato C), vidimata dal Servizio Veterinario di competenza.
- b) Il veterinario ufficiale competente per la sede legale del trasportatore:
 - verifica la documentazione ed il soddisfacimento dei requisiti previsti per gli automezzi, il personale, le attrezzature e le procedure utilizzate;
 - censisce in SIVE l'autorimessa, con i relativi dati anagrafici;
 - in GES-VET, iscrive e compila i campi dei dati anagrafici relativi al trasportatore ed ai mezzi di trasporto di cui ha ricevuto l'omologazione e, nel caso il trasportatore si avvalga anche di mezzi per viaggi inferiori alle 8 ore o inferiori alle 12 in ambito nazionale dei mezzi di cui ha ricevuto la *check-list* (Allegato C); ;
 - stampa la relativa autorizzazione **Tipo 2**, già automaticamente numerata, conformemente al modello riportato nell'Allegato H, e dopo averla firmata e timbrata, la rilascia al trasportatore.

L'autorizzazione viene rilasciata in bollo, ai sensi dell'all'art. 11 del Reg. (CE) 1/2005, dal Servizio Veterinario territoriale di competenza per la sede legale, **ha validità di 5 anni** ed è valida per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi.

Qualora il trasportatore abbia più sedi operative, e/o sede operativa diversa dalla sede legale:



- 1) il certificato di omologazione di ogni mezzo di trasporto utilizzato per i lunghi viaggi viene rilasciato dal Servizio Veterinario competente per la sede operativa dove è presente il mezzo.
- 2) la *check-list* di ogni automezzo viene presentata al Servizio Veterinario di competenza per la relativa sede operativa. Il veterinario ufficiale competente per la sede operativa deve:
 - verificare la *check-list* compilata dal trasportatore;
 - valutare i requisiti degli automezzi, attraverso il controllo degli stessi;
 - validare la *check-list*;

Il trasportatore allega la documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) alla domanda per l'autorizzazione da presentare al Servizio Veterinario di competenza per la Sede legale.

In ogni automezzo devono essere sempre presenti, e disponibili per gli eventuali accertamenti da parte dell'Autorità Competente, una copia conforme dell'autorizzazione Tipo 2 del trasportatore e la *check-list* relativa al mezzo di trasporto, ovvero il certificato di omologazione qualora il mezzo sia utilizzato per lunghi viaggi.

6. OMOLOGAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO

6.1 - omologazione dei mezzi per il trasporto di equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina (Capo VI, dell'Allegato I)

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento nessuno può trasportare:

- animali **su strada per lunghi viaggi** (superiori alle 8 ore, ovvero superiori alle 12 ore, qualora in ambito nazionale) senza che il mezzo di trasporto non sia stato opportunamente ispezionato ed omologato ai sensi dell'art. 18 del regolamento.
- **via mare, per più di 10 miglia marine**, equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina a partire da un porto comunitario a meno che la nave adibita al trasporto di bestiame non sia stata ispezionata e non le sia stato rilasciato un certificato di omologazione ai sensi dell'articolo 19 del regolamento.

Quanto sopra anche per il trasporto di animali vivi **in contenitori** usati per il trasporto su strada e/o per vie navigabili per lunghi viaggi di equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina.

Tutti i sopraccitati mezzi di trasporto devono essere autorizzati dal servizio Veterinario dell'Az. ULSS territorialmente di competenza per la **sede operativa** attraverso un certificato di omologazione per i mezzi di trasporto su strada conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del regolamento, ovvero un certificato di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, conformemente all'art. 19.

Si specifica che per "certificato di omologazione" ai sensi del regolamento il legislatore comunitario indica una certificazione di conformità ai requisiti sanitari e di benessere animale del mezzo di trasporto (Allegato F), inserendo nell'apposito campo "immatricolazione n." **la targa del mezzo**. Questo ultimo sarà infatti l'unico numero/codice che verrà associato all'omologazione dei mezzi stessi.



Ogni Servizio Veterinario dovrà registrare in **GES-VET** tutti i mezzi di trasporto omologati (con il numero di targa come riferimento di codice) e le navi adibite al trasporto di bestiame omologate.

Per i mezzi di trasporto su strada

Premesso quanto sopra, i mezzi di trasporto su strada che all'interno del territorio nazionale raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore di viaggio, vengono esonerati dall'obbligo del certificato di omologazione, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4 del regolamento, così come indicato nella Nota del Ministero della salute n. DGVA/X/45209-P_I.6.b.h/2 del 14 dicembre 2006.

Per ogni mezzo di trasporto, la domanda di omologazione, da parte del trasportatore (inteso come Legale rappresentante della Ragione sociale, o Titolare della ditta individuale), dovrà essere in bollo e vi dovrà indicare:

- 1 - le generalità del trasportatore: la ragione sociale, la sede legale ...;
- 2 - l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;
- 3 - le generalità del mezzo di trasporto (sigla della provincia e numero di targa);
- 4 - l'indicazione dei tipi/categorie animali che si intendono trasportare con il mezzo di cui si richiede l'omologazione;
- 5 - la dichiarazione che tale automezzo non è oggetto di domanda di omologazione presentata ad un'altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato membro, o di un'omologazione da essa rilasciata;
- 6 - la dichiarazione che il mezzo di trasporto, autoveicolo e rimorchio, soddisfa i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del Reg. (CE) 1/2005, ed in particolare indicando:
 - la misurazione in m² della superficie dei piani di carico;
 - la capacità in litri del serbatoio dell'acqua per l'abbeverata degli animali;
 - la localizzazione ed il numero di sensori per il controllo e la registrazione della temperatura;
 - la dichiarazione della conformità del sistema di ventilazione ai sensi del paragrafo 3.2, del Capo VI;
- 7 - la dichiarazione che il mezzo di trasporto, autoveicolo e rimorchio, di cui si avvale per i lunghi viaggi per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici delle specie bovina, caprina, ovina, suina usa un sistema di navigazione idoneo, conforme ai requisiti previsti dall'Allegato I, Capo VI, paragrafo 4, del regolamento;

L'autorizzazione è subordinata:

- 1 - al possesso dei requisiti che deve avere l'automezzo e previsti dall'Allegato I del regolamento;
- 2 - alla presenza di documentazione attestante la conformità del sistema di navigazione al paragrafo 4.1, del Capo VI, dell'Allegato I del regolamento.

Procedura prevista:

- a) Il trasportatore compila la richiesta di omologazione del mezzo di trasporto (Allegato E);
- b) Il veterinario ufficiale:



- ispeziona il mezzo di trasporto e verifica il soddisfacimento dei requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del regolamento;
- in GES-VET iscrive e compila i campi dei dati relativi al mezzo di trasporto (sigla della provincia e numero di targa);
- stampa il relativo certificato di omologazione conformemente al modello riportato nell'Allegato F, e dopo averlo firmato e timbrato, lo rilascia al trasportatore.

Il certificato di omologazione viene rilasciato in bollo dal Servizio Veterinario di competenza per la sede operativa, ai sensi dell'art. 18 del Reg. (CE) 1/2005, **ha validità 5 anni** ed è valido per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi.

Al fine di snellire e semplificare le procedure, qualora uno stesso trasportatore voglia omologare più mezzi di trasporto presenti in una stessa sede operativa, può presentare al Servizio veterinario territoriale competente per la sede operativa un'unica domanda di omologazione con indicati tutti i mezzi di trasporto che si vogliono omologare, e specificando per ognuno le relative caratteristiche. Il Servizio veterinario di competenza rilascerà singoli certificati di omologazione, uno per ogni mezzo di trasporto, secondo la sopraindicata procedura.

6.2 - omologazione dei mezzi di trasporto su strada utilizzati per il trasporto esclusivamente di specie animali diverse da quelle previste dal Capo VI, dell'Allegato I

Per poter essere omologati i mezzi utilizzati nei lunghi viaggi per il trasporto di equidi domestici, **ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina**, devono essere conformi ai requisiti presenti al Capo II ed al Capo VI, dell'Allegato I del regolamento.

Il sopraccitato Capo VI definisce infatti i requisiti aggiuntivi che devono avere i mezzi di trasporto da omologare per i lunghi viaggi specificatamente per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina, ma non specifica i requisiti aggiuntivi che devono avere i mezzi su strada utilizzati nei lunghi viaggi per il trasporto di animali di specie diverse da quelle summenzionate.

Tenuto però conto che l'art. 18, relativo ai certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada utilizzati per i lunghi viaggi, non limita l'obbligo di omologazione ai soli mezzi che trasportano unicamente determinate specie animali, si ritiene che **qualsiasi mezzo di trasporto utilizzato per lunghi viaggi debba essere omologato**.

Qualora vengano trasportate **esclusivamente** altre specie animali, il regolamento fornisce alcune limitazioni che conducono a specifiche caratteristiche che i mezzi di trasporto devono avere per essere utilizzati per il trasporto oltre le 12 h, ovvero per la loro omologazione, in aggiunta a quanto previsto al Capo II:

- per il trasporto di **pollame, uccelli domestici e conigli domestici** in lunghi viaggi, i mezzi di trasporto dovranno avere idonee dotazioni per garantire l'idratazione e l'alimentazione appropriate (Allegato I, Capo V, punto 2.1 del regolamento);
- per il trasporto di **cani e gatti** i mezzi di trasporto dovranno avere idonee dotazioni per l'abbeverata, nonché per la somministrazione di alimenti e di acqua secondo le istruzioni scritte previste per la tipologia di viaggio (Allegato I, Capo V, punto 2.2 del regolamento).



Fermo restando che si rimette a successivi atti di indirizzo l'eventuale individuazione di requisiti aggiuntivi per i lunghi viaggi, specifici per le diverse specie, l'omologazione dei mezzi di trasporto per il trasporto di mammiferi ed uccelli, ove non altrimenti precisato, è comunque subordinata alla presenza di procedure scritte che soddisfino l'Allegato I, Capo III, punto 2.7 del regolamento.

Le procedure volte al rilascio del certificato di omologazione e della successiva autorizzazione al trasportatore Tipo 2, per i lunghi viaggi per il trasporto delle specie non indicate nel Capo VI, saranno simili a quelle descritte nei precedenti paragrafi 6.1 e 5.2, con i dovuti adattamenti necessari, relativamente alle diverse specie.

7. MODULISTICA

Si riportano qui di seguito dei fac-simile di moduli da utilizzare ai fini del presente documento, fermo restando che ogni Azienda ULSS può apportare modifiche ai modelli B, C, (eventualmente prevedendo ulteriori check-list per il trasporto di specie diverse da quelle indicate, a seconda della propria realtà territoriale, come ad esempio check-list per il trasporto di pesce o di struzzi...) ed E, G, I, L per adattarli alle proprie esigenze, purché siano rispettate le indicazioni di base ivi riportate.

Si evidenzia altresì la necessità che i modelli **D, F, H non vengano modificati**, se non con l'inserimento del logo della Az.ULSS che li emette, in quanto conformi ai modelli previsti all'Allegato II, capo I - II e IV del regolamento. Tali modelli sono già predisposti conformemente al presente provvedimento, pronti per essere compilati e stampati direttamente da GES-VET.

Allegato B: Modulo di richiesta di autorizzazione al trasporto TIPO 1.

Allegato C: *Check-list* da compilare da parte del trasportatore per attestare i requisiti dei mezzi di trasporto per brevi viaggi.

Allegato D: Modulo di autorizzazione del trasportatore TIPO 1.

Allegato E: Modulo di richiesta di omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi.

Allegato F: Modulo del certificato di omologazione del mezzo di trasporto su strada per lunghi viaggi.

Allegato G: Modulo di richiesta di autorizzazione al trasporto TIPO 2.

Allegato H: Modulo di autorizzazione del trasportatore TIPO 2.

Allegato I: Documento in autodichiarazione del produttore primario che effettua trasporti dei propri animali, per attestare la propria iscrizione nell'elenco regionale.

Allegato L: Documento in autodichiarazione del trasportatore di animali non in relazione con un'attività economica, per attestare la propria iscrizione nell'elenco regionale.

8. TARIFFE

Relativamente al Capitolo "Area Sanità Pubblica Veterinaria", paragrafo 4.1 "Servizio Sanità Animale" dell'Allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 3888 del 31 dicembre 2001, si inseriscono le seguenti voci, relative alle prestazioni veterinarie di tipo istituzionale ed alle tariffe correlate:

Adempimenti e relative prestazioni, autorizzazioni, omologazioni, vidimazioni relative ai trasportatori di animali vivi
--



Cod.	Prestazione	Importo unitario €
75	Rilascio certificato di autorizzazione al trasportatore Tipo 1/Tipo 2	52,00
76	Rilascio certificato di omologazione, con relativo sopralluogo e verifica del soddisfacimento dei requisiti del mezzo di trasporto per i lunghi viaggi	52,00
77	Attestazione della <i>check-list</i> , con relativo sopralluogo e verifica del soddisfacimento dei requisiti del mezzo di trasporto per i brevi viaggi	26,00
78	Vidimazione, quale presa d'atto, dell'autodichiarazione del "produttore primario che effettua trasporti dei propri animali" o del trasportatore di animali non in relazione con un'attività economica"	10,00
79	Prova di esame volta al rilascio del certificato di idoneità per conducente/guardiano (D.G.R. 3150/2007)	26,00
80	Rilascio certificato di idoneità per conducente/guardiano (D.G.R. 3150/2007)	26,00

